

Diritto all'equa riparazione - Ragionevole durata – Cass. n. 29708/2020

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libert  fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Diritto all'equa riparazione - Ragionevole durata - Periodo di decorrenza del termine per proporre impugnazione - Incomputabilit  - Limiti - Periodo intercorso dalla sentenza penale di appello che dispone il rinvio per nullit  della sentenza e quello necessario per la rinnovazione del giudizio - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione, l'art. 2, comma 2 quater, della l. n. 89 del 2001 (a mente del quale, "ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo   sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa") deve interpretarsi - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ci  sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - nel senso che non si tiene conto del periodo di decorrenza del termine per proporre impugnazione solo nei confronti della parte che ha il potere di impugnazione, cos  come non rientra nel perimetro della norma il periodo intercorso dalla sentenza penale di appello che dispone il rinvio al primo grado per nullit  della sentenza e quello necessario per la rinnovazione del giudizio, atteso che la finalit  della disciplina del diritto all'equa riparazione si sostanzia nel ristoro del patimento subito a causa della pendenza del processo attribuibile a disfunzioni dell'apparato statale.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 29708 del 29/12/2020

corte

cassazione

29708

2020